



DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Uffici 2 e 8

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento
Assessorato all'Agricoltura P.A. Bolzano
Servizi Veterinari

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità
stamadifesa@postacert.difesa.it

e p.c.

Commissario straordinario alla peste suina
africana
segr.cspsa@sanita.it

Centro di riferimento nazionale per lo studio
delle malattie da pestivirus e da asfivirus
(Cerep)
cerep@izsum.it

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
II.ZZ.SS.

Associazioni di Categoria
(settore carni)

PEC

Oggetto: Ulteriori indicazioni in merito al rintraccio delle carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) – aggiornamento ed integrazione della circolare 0034361-28/08/2023-DGISAN-MDS-P

A seguito della riunione dell'unità di crisi centrale (UCC) del 29 u.s. e, relativa alla segnalazione di un focolaio accertato per virus della PSA presso l'allevamento 190PV004 in provincia di Pavia, si ritiene, nell'intento di contribuire all'attuazione delle misure di contenimento della malattia, porre in essere tutte le azioni finalizzate al principio di massima precauzione, tra cui il rintraccio e ritiro delle carni e dei prodotti derivati dagli animali infetti e di quelli macellati in analoghe condizioni.

Nel corso della medesima riunione si è preso atto che le regioni coinvolte hanno intrapreso le attività necessarie per procedere al rintraccio di carni e prodotti secondo i criteri già identificati nella circolare 0034361-28/08/2023-DGISAN-MDS-P in materia di export e ricadenti nelle casistiche come di seguito dettagliate:

1. carni e/o prodotti derivati da partite di animali dell'allevamento infetto;

2. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento infetto presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione;
3. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da altre strutture, incluse le stalle di sosta, nelle quali gli animali macellati sono entrati in contatto con quelli provenienti dall'allevamento infetto.
4. carni e/o prodotti entrati in contatto con quelle di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione

Sentito il Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP), sui suddetti criteri si chiarisce quanto segue:

- in merito al punto 2, la giornata di macellazione può essere circoscritta prendendo in considerazione le partite di suini provenienti dall'allevamento infetto e quelle macellate successivamente escludendo le precedenti laddove sia disponibile l'evidenza della segregazione delle carcasse di queste ultime nel tempo e nello spazio;
- in merito al punto 3, è possibile escludere le carni derivanti dai suini ricadenti nel presente criterio laddove è possibile dimostrare l'assenza di contatto diretto e/o l'assenza di un tempo di contatto utile a sviluppare viremia prima della macellazione considerando che il periodo di incubazione minimo del virus della PSA è di 4 giorni circa¹;
- in merito al punto 4, si precisa che per contatto si intendono situazioni in cui sia avvenuta una effettiva commistione tra gli stessi, ad esempio miscelazione/macinazione, senza includere in tali casistiche prodotti presenti nelle medesime strutture ma opportunamente separati nello spazio da altre produzioni.

Si conferma che la data da cui far partire i rintracci (data sicura) è determinata considerando i seguenti elementi:

- l'inizio di episodi di mortalità anomala presso l'allevamento o data presunta di ingresso della malattia nell'allevamento; cui aggiungere
- il periodo massimo di incubazione del virus della PSA. In *Sus scrofa* è di 15 giorni, in accordo con il codice degli animali terrestri dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale (WOAH)².

Allo stato attuale, in base alle informazioni finora condivise dalle Regioni e Province autonome, ed ai risultati preliminari delle indagini epidemiologiche, risulta che gli animali provenienti dell'allevamento 190PV004 nel periodo successivo al 15 luglio (data identificata come sicura) sono stati macellati nelle giornate:

- 4 e 11 agosto u.s. presso il macello CE IT 544M (Lombardia)
- 21 agosto u.s. presso il macello CE IT 791M (Emilia-Romagna)
- 23 agosto u.s. presso il macello CE IT 773M (Veneto)

¹ https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf

² For the purposes of the *Terrestrial Code*, the *incubation period* in *Sus scrofa* shall be 15 days. CHAPTER 15.1. Article 15.1.1. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chapitre_asf.htm

Le comunicazioni di rintraccio e ritiro dei prodotti distribuiti ad altre Regioni e Province Autonome e/o ad altri Stati membri devono essere comunicate al Ministero della Salute, utilizzando la rete RASFF e attivando una notifica di assistenza amministrativa, tramite il sistema iRASFF (<https://webgate.ec.europa.eu/irasff>), classificando la notifica come: non conformità e potenziale rischio per la salute animale.

Sarà cura di codesti Assessorati assicurare che le autorità competenti locali dispongano:

- il ritiro con distruzione delle carni e dei prodotti ricadenti nella casistica di cui al punto 1, con destinazione a categoria 2 di cui al Reg. (CE) 1069/2009
- ritiro e blocco per le carni ed i prodotti ricadenti nella casistica di cui al punto 2, 3 e 4. Il destino di tali matrici dovrà essere individuato anche effettuando un'analisi del rischio che, ove necessario potrà trovare il supporto degli osservatori epidemiologici regionali.

Fatto salvo quanto previsto per le casistiche di cui al punto 1, non saranno oggetto di rintraccio e ritiro dal mercato i prodotti e i semilavorati sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza dei processi produttivi condotti.

Tenuto conto di quanto sopra, le carni ed i prodotti per i quali è possibile escludere l'obbligo di rintraccio secondo la presente circolare possono essere destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi laddove il certificato concordato dall'Italia con il Paese Terzo non preveda requisiti più restrittivi.

Inoltre, si conferma che non sono oggetto di sospensione della certificazione i prodotti sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza che i processi produttivi garantiscono la totale segregazione delle partite oggetto di certificazione rispetto alle materie prime possibilmente infette introdotte nello stabilimento.

Infine, limitatamente ai casi in cui gli accordi con il Paese Terzo non consentono la compresenza di prodotti idonei con prodotti ottenuti da animali provenienti da zone infette e/o soggette a restrizione per PSA, la sospensione della certificazione può essere revocata nel momento in cui presso l'azienda non siano più presenti suddetti prodotti non idonei e sia possibile dimostrare la segregazione nel tempo e nello spazio nel periodo di compresenza.

Si prega di trasmettere urgentemente la presente a tutti i servizi veterinari locali.

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
dott. Ugo DELLA MARTA

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF
dott. Pierdavide LECCHINI

Referenti

Nicola Santini Ufficio 2 DGISAN

n.santini@sanita.it

Mario Massaro Ufficio 8 DGISAN

m.massaro@sanita.it